



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D. G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVADEC - 2015 - 0000336 del 02/10/2015

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO l'allegato XII, punto 2), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'art. 7 comma 4-bis dello stesso, prevede la procedura di AIA in sede statale per le "Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW";

VISTO l'articolo 27, comma 35 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 concernente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge 3 novembre 1994, n. 640 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991, nonché l'art. 32 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. inerente la valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008, che di istituzione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 153 del 25 settembre 2007 ed il successivo n. 209, del 14 luglio 2008, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società Lucchini Energia s.r.l. con nota del 03 giugno 2009, acquisita con prot. DSA-2009-0015088 del 15 giugno 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di una centrale di potenza complessiva pari a 400 MWe derivanti dall'abbinamento di un gruppo turbogas da circa 270 MWe con una turbina a vapore da circa 130 MWe;

PRESO ATTO che la società Lucchini Energia s.r.l., ai fini della pubblica consultazione, ha provveduto, tramite avvisi sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Piccolo" in data 3 giugno 2009, a dare comunicazione del deposito della documentazione;

PRESO ATTO che in ragione della vicinanza del progetto al confine sloveno, secondo le disposizioni della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in contesto transfrontaliero, fatto a Espoo il 25/02/1991 e dell'art. 7 della direttiva 85/337 e s.m.i., l'avvio della procedura di valutazione dell'impatto ambientale della centrale in esame è stato notificato alla Repubblica di Slovenia tramite Ministero degli affari esteri con nota 06/464531 del 21/12/2009;

PRESO ATTO che con nota verbale N-ZEU13/10 del 20.01.2010 la Repubblica di Slovenia ha manifestato interesse a partecipare al procedimento ma nonostante detta manifestazione d'interesse la stessa non ha trasmesso nel corso dell'istruttoria alcuna osservazione;

VISTO il parere istruttorio della Commissione AIA trasmesso con nota CIPPC-2010-1981 del 6.10.2010 recante prescrizioni relative al rispetto dei valori limite di emissione, oltre che il piano di monitoraggio e controllo;

ACQUISITO al prot. DVA-2010-22997 del 29.09.2010 il parere Positivo della Regione Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che:

- con nota del 20.04.2012 prot. DVA-2012-9686 con cui, valutate attentamente le motivazioni formulate dalla Società Proponente con nota del 30.11.2011, e nota del 29.03.2012, ritenute le stesse congrue, è stata disposta una sospensione del procedimento fino al 14.01.2013;

- le motivazioni formulate dal proponente in ordine alla richiesta di sospensione tra l'altro riguardavano oltre alle posizioni negative espresse dai Comuni di Trieste, e Muggia nonché dalla Provincia di Trieste in merito al progetto di cui trattasi, anche il protrarsi dei tempi dell'iter di autorizzazione del progetto del rigassificatore nell'area di Zaule della Gas Natural alla cui realizzazione è legata tecnicamente la centrale in progetto

PRESO ATTO che la Società Lucchini Energia s.r.l., con nota del 30.11.2012, acquisita con prot. DVA-2012-0030271 del 12.12.2012, ritenendo maturati i presupposti di fattibilità del progetto di cui trattasi, ha chiesto la riattivazione del procedimento, precedentemente sospeso;

VISTO il decreto n. 128 del 18.04.2013 con cui, in ragione dell'esigenza di un supplemento di istruttoria, è stata sospesa l'efficacia del provvedimento positivo di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0000808 del 17.07.2009 del progetto del Rigassificatore di Zaule;

ACQUISITO il parere negativo n. 1359 del 18.10.2013 espresso dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S., che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che:

- tra le motivazioni del detto parere negativo vi era che non risultavano dimostrati alcuni presupposti del progetto quale la drastica riduzione dello scarico termico ottenibile grazie all'utilizzo delle acque di scarico del previsto rigassificatore GNL in località Zaule, infatti secondo quanto riportato nel parere *"La realizzazione del rigassificatore di Zaule è stata rimessa in discussione e tutti gli enti locali firmatari del protocollo hanno assunto posizioni contrarie"*
- peraltro che per effetto del decreto n. 128 del 18.04.2013 relativo alla sospensione dell'efficacia del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto del Rigassificatore di Zaule risultavano maggiormente rafforzate le motivazioni di cui al citato parere negativo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTA la nota n. DVA-2013-0025631 dell'11.11.2013, con cui, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicava alla Società Lucchini Energia s.r.l. che, stante l'esito negativo dell'istruttoria di VIA di cui al citato parere n. 1359 del 18.10.2013 della Commissione la pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. non avrebbe potuto che essere negativa,

informando la stessa Società della facoltà di presentare, entro 10 giorni da tale comunicazione, eventuali osservazioni;

PRESO ATTO che, alcun riscontro è stato dato da parte della Società Lucchini Energia s.r.l. alla sopra citata nota n. DVA-2013-0025631 dell'11.11.2013;

CONSIDERATO che nell'ottica del giusto bilanciamento dei vari interessi coinvolti, si è ritenuto opportuno prima di procedere all'emanazione dell'annunciato provvedimento negativo attendere la definizione del supplemento istruttorio relativo al rigassificatore GNL di Zaule avviato a seguito dell'emanazione del citato decreto n. 128 del 18.04.2013;

PRESO ATTO che il supplemento istruttorio relativo al rigassificatore GNL di Zaule, come da comunicazione agli interessati prot. DVA-2015-0005311 del 25.02.2015, si è concluso nel senso di confermare la piena efficacia del decreto di compatibilità ambientale di detta opera DSA-DEC-2009-0000808 del 17.07.2009;

PRESO ATTO che, in ragione di detta conclusione del supplemento istruttorio sul rigassificatore di Zaule e del venir meno di alcune delle motivazioni del parere negativo n. 1359 del 18.10.2013 espresso dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S. sul progetto di centrale termoelettrica di cui trattasi, con nota prot. DVA-2015-14406 del 29.05.2015 è stato chiesto alla società Lucchini s.r.l. di manifestare, entro venti giorni dalla data della medesima, l'eventuale interesse in ordine ad una riconsiderazione del citato parere negativo n. 1359 del 18.10.2013, preavvertendo che in assenza di riscontro si sarebbe proceduto ad archiviare il procedimento;

PRESO ATTO che alcuna manifestazione d'interesse è pervenuta da parte della società Lucchini s.r.l.;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi della legge 7 agosto 1990 e s.m.i. alla conclusione del procedimento;

SI DISPONE

Parchiviazione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale relativo al progetto di "Centrale termoelettrica da 400 MWe localizzata nel porto industriale di Trieste" proposta dalla Società Lucchini Energia S.r.l.

Il presente provvedimento è comunicato alla società Lucchini Energia s.r.l., al Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Trieste, al Comune di Trieste, all'ARPA Friuli Venezia Giulia, all'ISPRA, all'ASS - Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, alla Capitaneria di Porto di Trieste, all'Autorità Portuale di Trieste, al Ministero dell'Interno - Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il Friuli Venezia Giulia, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'ambiente della Repubblica di Slovenia.

Sarà cura della Regione Friuli Venezia Giulia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma, li

Renato Grimaldi

